



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 aprile 2012 (23.04)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)
2011/0273 (COD)
2011/0268 (COD)

**8207/12
ADD 5 REV 2**

**FSTR 26
FC 17
REGIO 39
SOC 240
AGRISTR 40
PECHE 103
CADREFIN 165
CODEC 831**

ADDENDUM 5 alla NOTA

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio

n. doc. prec.: 15243/2/11 REV 2, 15253/1/11 REV 1, 15247/1/11 REV 1
n. prop. Comm.: COM(2011) 615 final/2, COM(2011) 611 final/2, COM(2011) 607 final/2

Oggetto: Pacchetto legislativo sulla politica di coesione
- Compromesso della presidenza sull'ammissibilità

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso sulle parti relative all'ammissibilità delle proposte di regolamento recante disposizioni comuni, di regolamento CTE e di regolamento FSE.

Le parti in grassetto segnalano le modifiche rispetto alle versioni rivedute (errata corrige) presentate dalla Commissione il 14 marzo 2012.

CAPO II

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 55

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.
2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi del QSC se sono state sostenute [...] da un beneficiario **e pagate** tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR e del FEAMP solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
3. Nel caso di costi rimborsati in base a quanto disposto all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono svolgersi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
4. Non vengono selezionati per il sostegno dei Fondi del QSC gli interventi portati materialmente a termine o completamente attuati prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 51.

6. Le entrate nette generate direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento **al più tardi** nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Questa norma non si applica agli strumenti finanziari e ai premi.

Qualora le spese non siano integralmente ammissibili al cofinanziamento e le entrate nette non possano essere imputate separatamente alla parte ammissibile e a quella non ammissibile delle spese, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile delle spese.¹

7. In caso di modifica di un programma, la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.
8. Un intervento può ricevere sostegno da uno o più Fondi del QSC **o da uno o più programmi** e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei Fondi del QSC non riceva il sostegno di un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma.

Articolo 56

Forme di sostegno

I Fondi del QSC sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

¹ L'articolo 55, paragrafo 6 potrebbe essere riveduto alla luce dei negoziati sull'articolo 54 del RDC relativo a progetti generatori di entrate.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato **o distinto mediante codici contabili** e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 57

Forme di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni **e l'assistenza rimborsabile** possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
 - b) tabelle standard di costi unitari;
 - c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un intervento o per fasi successive di un intervento.
3. **Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 4, del [regolamento FSE,]** laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite appalti **pubblici** di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). Laddove l'appalto nell'ambito di un intervento o di un progetto facente parte di un intervento sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti **in uno dei seguenti modi**:
- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:
 - i) dati statistici o altre informazioni oggettive; o
 - ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
 - iii) applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi **dei singoli beneficiari**;
 - b) **conformemente alle norme per l'applicazione delle corrispondenti** tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di interventi e beneficiari;
 - c) **conformemente alle norme per l'applicazione delle corrispondenti** tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
 - d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun Fondo.
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 58

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi del personale in relazione alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile

- 1.** Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al **25%** dei costi diretti ammissibili, **a condizione che il tasso sia** calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale **senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile;**
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c) che precede.

2. I costi del personale relativi all'attuazione di un intervento possono essere calcolati dividendo per 1650 ore il costo salariale annuo lordo più recente documentato.

Articolo 59

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente sono considerati ammissibili purché lo consentano le norme in materia di ammissibilità dei Fondi del QSC e del programma e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il sostegno pubblico a favore dell'intervento che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'intervento;
 - b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
 - d) nel caso di terreni o immobili, **può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro.** Il valore **del terreno o dell'immobile deve essere** certificato da un esperto qualificato indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b);
 - e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro verificato e della remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
 - b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a);
 - c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'intervento;
 - d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
3. Non sono ammissibili al contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi:
- a) interessi passivi;
 - b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

- c) l'imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.¹

Articolo 60

Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione

1. Gli interventi sostenuti dai Fondi del QSC, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun Fondo, sono ubicati nell'area coperta dal programma nell'ambito del quale sono sostenuti (di seguito "area del programma").
2. L'autorità di gestione può accettare che un intervento si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'intervento è a vantaggio dell'area del programma;
 - b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il **15%** del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il **5%** del sostegno del FEASR a livello del programma;
 - c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'intervento o al tipo di interventi interessati;
 - d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'intervento soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'intervento.

¹ Non discusso in sede di Gruppo "Misure strutturali".

3. Per gli interventi concernenti attività **di assistenza tecnica o** promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'intervento.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e i paragrafi 2 e 3 non si applicano agli interventi sostenuti dal FSE.

Articolo 61

Stabilità degli interventi

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva **al di fuori dell'area del programma; o**
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; o
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro **proporzionalmente al periodo nel quale i requisiti non sono stati soddisfatti.**

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni in caso di mantenimento di investimenti o di creazione di posti di lavoro da parte di PMI.

2. Nel caso di interventi sostenuti dal FSE e di interventi sostenuti da altri Fondi del QSC che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo deve essere rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'intervento di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nel quadro del FEG (regolamento (UE) n. [2012] che istituisce un Fondo europeo per la globalizzazione) ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del FEG.

TITOLO VIII

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 140

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera **200 000** EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate [ai sensi dell'articolo 131]. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per [periodo contabile] da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate [ai sensi dell'articolo 131]. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4. **Gli interventi non sono soggetti a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit nel corso di un esercizio durante il quale è già stato effettuato un audit da parte della Corte dei conti europea.**

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolgerà audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un [periodo contabile] i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.
3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare i propri audit in loco alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un [periodo contabile] i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.
4. [...] L'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato, e durante i tre anni successivi alla chiusura di tutte le spese di un intervento [a norma dell'articolo 131], nel quadro di un campione di audit. La Commissione può effettuare in qualsiasi momento audit relativi agli interventi allo scopo di valutare l'operato di un'autorità di audit **esaminando la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipando ai controlli sul posto dell'autorità di audit. La Commissione può ripetere la sua attività di audit solo se non ottiene le necessarie garanzie in ordine all'efficace funzionamento dell'autorità di audit tramite questi mezzi.**

REGOLAMENTO CTE

CAPO VI

AMMISSIBILITÀ

Articolo 17

Norme generali in materia di ammissibilità delle spese

1. La Commissione [...] adotta atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di **stabilire** [...] norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione **con riguardo a costi del personale, spese d'ufficio e amministrative, spese di viaggio e di soggiorno, costi per consulenze e servizi esterni e spese per il materiale. La Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli atti delegati, adottati conformemente all'articolo 29, entro quattro mesi dall'adozione del presente regolamento.**
2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], [...] del presente regolamento **o dell'atto delegato di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che partecipa al comitato di sorveglianza** definisce **ulteriori** norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo complesso.
3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR], **nell'atto delegato di cui al paragrafo 1 o nelle norme definite congiuntamente dagli Stati membri partecipanti conformemente al paragrafo 2,** sono d'applicazione le norme nazionali dello **lo Stato membro** in cui sono sostenute le spese.

Articolo 18

Costi del personale

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfettaria fino al **20%** dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

Articolo 19

Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte della zona di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nella zona di programma").
2. L'autorità di gestione può accettare che tutta o parte di un'operazione sia attuata al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, a condizione che sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:
 - a) l'operazione va a beneficio della zona oggetto del programma;
 - b) l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma non supera il 20% del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30% in caso di programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nel programma consiste nelle regioni ultraperiferiche;
 - c) gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione, ovvero queste ultime sanciscono accordi con le autorità dello Stato membro o del paese terzo o del territorio in cui è attuata l'operazione.
3. È possibile che le spese relative alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

REGOLAMENTO FSE

Capo III

Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, nonostante l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. [...], possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.
2. L'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:
 - a) l'operazione reca vantaggio all'area coperta dal programma;
 - b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché siano rispettate le condizioni poste al paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.

Entro un massimo del 5% della dotazione destinata al programma operativo dell'FSE, le spese nell'ambito di tali operazioni, purché relative a ricerca e innovazione, istruzione e formazione, sono ammissibili al di fuori dell'Unione se sono state sostenute e pagate conformemente alle norme dello Stato membro e dell'UE applicabili al programma operativo. Se un programma è finanziato da più

di un Fondo, cfr. articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [RDC ...], il massimo del 5% è calcolato sulla base della dotazione FSE destinata al programma.

3. Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è ammissibile al finanziamento dell'FSE.
4. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché il loro valore non superi il costo sostenuto dal terzo e siano effettuati conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili:

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [...], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del **regolamento (UE) n. (...) /2012 (RDC)**.

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati.

L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [...] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione **senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.**
3. **Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 57, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. [...], nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. [...] possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.**
4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di importi forfettari, [...] di tabelle standard di costi unitari, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] **o di tassi forfettari**, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato. **In caso di finanziamento a tasso forfettario, le categorie di costo utilizzate per calcolare il tasso sono rimborsate conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. (...) /2012 (RDC).**